

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

60.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOCCHIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori ANGELIN ed altri: Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2743)	721
PRESIDENTE	721, 722
GARZIA, <i>Relatore</i>	722

Discussione della proposta di legge: Senatori Angelin ed altri: Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Angelin, Carlassara e Segà: « Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio " Ex Forte di Brondolo " », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1981.

La seduta comincia alle 17,30.

MEROLLI CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole, senza osservazioni.

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE GARZIA, Relatore. Onorevole Presidente, colleghi, il provvedimento all'esame della Commissione concerne l'autorizzazione di vendita al comune di Chioggia delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « Forte di Brondolo ». Si tratta delle superfici meglio specificate all'articolo 1 della proposta di legge, dove è riportata l'indicazione dettagliata dei mappali e delle partite catastali relative.

Si chiede che il Parlamento approvi questa autorizzazione di vendita, perché — così come ha concluso il Senato nel trasmettere alla Camera dei deputati il testo che ha approvato — nelle aree di cui si parla i cittadini di Chioggia privi di casa nell'immediato dopoguerra hanno provveduto ad edificare abitazioni, normalmente di modesto valore economico, proprio perché si trattava di cittadini a loro volta di modesta condizione economica. Evidentemente poi questi cittadini hanno occupato le abitazioni edificate.

Nella stessa superficie di cui all'articolo 1 per iniziativa dell'Ente Delta Padano e dell'amministrazione comunale è sorta anche una centrale ortofrutticola, senza che preventivamente fosse chiesto il passaggio di proprietà dell'area. Più recentemente, a seguito dello stimolo dell'amministrazione del demanio, che ha richiesto la regolarizzazione dei canoni, le famiglie insediate nell'area suddetta hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione nei confronti dell'amministrazione finanziaria per quanto riguarda le indennità per l'occupazione di parte dell'area stessa. In sostanza esse hanno regolarizzato la loro posizione come occupanti, ma non hanno certo acquisito la proprietà del bene, essendo questo un bene demaniale, con tutte le caratteristiche giuridiche che certamente i colleghi

conoscono. Occorre far sì che questi cittadini possano diventare, invece, proprietari della loro casa.

Nello stesso tempo, essendo i mappali elencati nell'articolo 1 eccedenti rispetto sia alla centrale ortofrutticola, sia alle abitazioni di cui si parla, l'area residua dovrebbe essere riservata al comune ed essere destinata in via prioritaria a servizi sociali. Ritengo che il Consiglio comunale di Chioggia abbia assunto una delibera in tal senso, nel momento in cui ha preso in esame l'argomento e si è dichiarato disponibile all'acquisto.

Pertanto, con il provvedimento in discussione si propone il trasferimento in capo all'amministrazione comunale di Chioggia di tutta l'area elencata all'articolo 1, in modo che l'amministrazione comunale possa provvedere alla cessione del diritto di superficie delle quote dell'area stessa ai singoli occupanti.

L'articolo 2 prevede gli impegni che il comune di Chioggia deve assumere nell'atto di vendita di cui al primo articolo. L'articolo 3 stabilisce le modalità di pagamento dei corrispettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, a carico del comune di Chioggia.

L'articolo 4 stabilisce al primo comma che il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'articolo 1 a coloro che le occupavano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979; che il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria; che, infine, il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione.

In pratica, si procede così come per le lottizzazioni, ai sensi della legge urbanistica. La destinazione finale, per quanto

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1982

riguarda gli attuali occupanti, è l'acquisizione del diritto di superficie delle aree in questione.

Tutto ciò premesso, il relatore condivide quanto il Governo ha affermato al Senato in ordine a questo argomento. Si tratta in definitiva di compiere un atto di giustizia, per cui il relatore esprime parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il se-

guito della discussione è rinviato a giovedì 25 febbraio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO